

COMUNE DI CITTAREALE

PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 87

Seduta del 03.12.2020

OGGETTO:

Nomina delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del CCDI parte normativa 2020-2022 e parte economica 2020. Linee di indirizzo.

L'anno **Duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **dicembre** alle ore **13,00** e ss nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n. 18/2020 nelle persone dei Signori:

Presenti Assenti

NELLI Francesco	Sindaco		x
MARCONI Emidio	Assessore	x	
RINALDI Loreto	Assessore	x	

Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale a scavalco
Dott.ssa Maria PICCHI

Il Presidente Sig. Emidio MARCONI, in qualità di Vice Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ☐ regolarità tecnica parere favorevole
Rag. Meri BONI
- ☐ regolarità contabile parere favorevole

Comune di Cittareale

(Provincia di Rieti)

Deliberazione G.C. n. 87 del 03/12/2020

Oggetto: Nomina delegazione trattante di parte pubblica per la stipula del CCDI parte normativa 2020-2022 e parte economica 2020. Linee di indirizzo

Parere del Responsabile del Servizio Contabile Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all' oggetto.



Il Responsabile del Servizio
(Rag. Boni Meri)

Cittareale, 02.12.2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 attribuisce agli organi di governo l'adozione degli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e la gestione;

Visti:

L'art. 40, co.3 bis D.Lgs. n.165/2001 il quale testualmente prevede "*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione*";

- L'art. 40, co.3 quinquies D.Lgs. n.165/2001 che recita: "*La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche*

amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”;

Considerato che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale del comparto delle funzioni locali per il triennio 2016-2018;

Visto il Titolo II del predetto CCNL che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

Considerato che l'art. 8, al comma 2, prevede, in particolare, che l'Ente debba provvedere a costituire la delegazione datoriale entro trenta giorni dalla stipula del medesimo CCNL;

Visto l'art. 7, comma 3, il quale prevede che i componenti della delegazione trattante di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 4, il quale individua, mediante elenco tassativo, le materie che costituiscono oggetto di contrattazione decentrata, precisando al successivo articolo 8 comma 4 che restano comunque di prerogativa datoriale le materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).

Visto l'art. 7 comma 5 il quale testualmente specifica “Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di prevenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D.Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45”;

Visti inoltre:

- L'art. 2 co.2 del predetto CCNL che espressamente fa decorrere gli effetti del contratto nazionale dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione;
- L'art. 7 co.3 il quale stabilisce che i componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
- L'art. 8 co.2 che impone all'ente che applica il CCNL di provvedere a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

Atteso che la delegazione trattante dovrà procedere all'avvio delle trattative con la rappresentanza unitaria dei lavoratori (RSU) e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione decentrata, nei termini e sulle materie individuate dal CCNL, al fine di dare concreta attuazione sia agli istituti giuridici che economici ivi previsti;

Rilevata pertanto la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a livello integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula del Contratto Integrativo che risulta così composta:

- Segretario comunale a scavalco, Dottoressa MARIA PICCHI in qualità di presidente della Delegazione;
- Responsabile del servizio finanziario, rag. MERI BONI in qualità di componente;

Ritenuto di individuare i rappresentanti dell'amministrazione in sede di confronto con la delegazione trattante di parte sindacale, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del medesimo CCNL;

Ritenuto, altresì, che al tavolo delle relazioni sindacali possano liberamente prendere parte, con diritto di intervento, i componenti degli organi di indirizzo politico, senza che ciò comporti poteri e/o facoltà di rappresentanza;

Visto il CCNL relativo al personale del comparto delle funzioni locali 2016/2018, sottoscritto in data 21.05.2018;

Visti altresì:

- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Il D.Lgs. n.165/2001;
- Il D.Lgs. n.150/2009;

Ritenuto opportuno specificare che gli indirizzi generali dell'Amministrazione Comunale sulla gestione giuridica ed economica del personale sono i seguenti:

- Confermare le indennità già in godimento come già contrattate negli anni precedenti.
- La delegazione trattante di parte pubblica opera con criteri di collegialità di confronto e decisionali nell'osservanza delle direttive e degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale. In caso di disomogeneità di posizione relativamente alla conclusione di una specifica trattativa decentrata prevalgono le determinazioni assunte dal presidente della delegazione, fatta salva la facoltà rimessa ad ogni singolo componente di delegazione di far constatare a verbale di seduta il proprio motivato dissenso. Tale dichiarazione sarà allegata su richiesta del componente dissenziente al C.C.I.D. oppure relativamente all'accordo annuale sul fondo Risorse Integrative, quale elemento conoscitivo.
- L'eventuale accordo raggiunto nella sede negoziale potrà essere sottoscritto da ciascun componente la delegazione trattante di parte pubblica. È comunque necessario e sufficiente ai fini del perfezionamento del contratto decentrato e della sua validità la sottoscrizione apposta dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, dal Responsabile dei servizi interessati.

Con voti favorevoli, palesi, unanimi;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, come di fatto approva, la narrativa che precede costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **DI COSTITUIRE**, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo, nelle persone di:
- segretario comunale a scavalco, Dott.ssa MARIA PICCHI in qualità di presidente della Delegazione;
 - responsabile del servizio finanziario, Rag. MERI BONI in qualità di componente;
- 3) **DI INDIVIDUARE** i predetti soggetti quali rappresentanti dell'Amministrazione anche in sede di confronto con la delegazione sindacale di parte sindacale, secondo la disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 21/05/2018;
- 4) **DI STABILIRE** che la delegazione trattante di parte pubblica intende confermare le indennità già in godimento come già contrattate negli anni precedenti e che opera con criteri di collegialità di confronto e decisionali nell'osservanza delle direttive e degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale. In caso di disomogeneità di posizioni relativamente alla conclusione di una specifica trattativa decentrata si applica quanto previsto dagli art. 8, 9 e 10 del nuovo CCNL. È diritto di ogni singolo componente di delegazione di far constatare a verbale di seduta il proprio motivo di dissenso. Tale dichiarazione sarà allegata su richiesta del componente dissenziente al C.C.I.D. oppure sull'accordo annuale del Fondo risorse, quale elemento conoscitivo;
- 5) **DI STABILIRE** che l'eventuale accordo raggiunto nella sede negoziale potrà essere sottoscritto da ciascun componente la delegazione trattante di parte pubblica. È comunque necessario e sufficiente, ai fini del perfezionamento del contratto decentrato e della sua validità, la sottoscrizione apposta dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica;



Con voti favorevoli, palesi, unanimi;

DELIBERA

- 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 267/2000 per il perseguimento di finalità istituzionali.

Deliberazione G.C. n. 87 del 03.12.2020

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE .
F.F. Emidio MARCONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

Reg. Pub. N. 896

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 16/12/2020 e vi rimarrà pubblicata per **15 giorni** consecutivi fino al 31/12/2020 ed è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 267/2000.

Cittareale, li 16/12/2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica CERVELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li 16/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria PICCHI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 DEL Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva.

Cittareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 16/12/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria PICCHI